



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA,
PROGRAMMAZIONE FORESTALE, CACCIA E PESCA.**

AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(PSNP 2023-2027)**

CCI 2023IT06AFSP001

REGIONE MOLISE

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027

DGR 57 del 08 marzo 2023

SRA 08 – GESTIONE PRATI E PASCOLI NON AVVICENDATI

(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

**Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le
pratiche locali tradizionali**

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE - ANNO 2023**



PREMESSA	3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
ARTICOLO 1 – OBIETTIVI.....	5
ARTICOLO 2 – FINALITÀ	5
ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI	8
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
ARTICOLO 7 – IMPEGNI.....	9
ARTICOLO 8 – ALTRI OBBLIGHI E COMPATIBILITÀ	10
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE.....	11
ARTICOLO 10 – CRITERI DI SELEZIONE	12
ARTICOLO 11 – DOTAZIONE FINANZIARIA	12
ARTICOLO 12 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ARTICOLO 13 – ALTRE INFORMAZIONI SULL’INTERVENTO	13



PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Molise (CSRM 2023/27), approvato con DGR 57 del 8 marzo 2023, prevede l'attivazione dell'intervento SRA08–Gestione *prati e pascoli non avvicendati* –, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSNP 2023/27) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, è stata approvata una informativa circa la programmazione degli interventi di sviluppo rurale della Regione Molise relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 riferiti al PSNP 2023/27.

Il presente bando, dando seguito a quanto stabilito con la determinazione di cui sopra, definisce ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande a valere sull'intervento SRA08 -Gestione prati e pascoli non avvicendati-, sulla base delle indicazioni dell'Organismo Pagatore AGEA e di chiarimenti dell'AdG nazionale e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). L'intervento prevede due azioni attuate congiuntamente con il presente bando:

- Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;
- Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.

L'intervento SRA08 è finalizzato a due obiettivi specifici della PAC: SO4 – Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile; SO6 – Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi. L'intervento è finalizzato, quindi, alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi. Esso risponde a due fabbisogni centrali del programma Molise:

1. il mantenimento delle pratiche di pascolamento con un beneficio diretto sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici;
2. il mantenimento della presenza di agricoltori con un beneficio diretto sulla salvaguardia di sistemi agropastorali e delle loro relazioni e conoscenze direttamente legate al grado di resilienza dei territori delle aree interne della regione.



Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA08 del documento CSRM 2023/27 sopra citato alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web:<https://psr.regione.molise.it/programma2327>).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- a) a) La Regione Molise, in relazione ad eventuali modifiche inerenti il completamento della base giuridica unionale di riferimento, alla modifica delle schede intervento del PSPN 2023/27 e alle eventuali modifiche che potrà essere necessario apportare al documento di programmazione regionale (CSRM 2023-27) su richieste di livello superiore, anche di natura finanziaria, ancora ipotizzabili in linea teorica, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- b) I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con il rilascio e la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - i. che la presentazione della domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA08, sia a livello di PSNP 2023/27 che di CSRM 2023/27, così come approvate dalla Commissione;
 - ii. che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
 - iii. che i terreni non classificati come prati e pascoli non avvicendati o come pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali, non possono essere richiesti a premio.



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1. L'obiettivo dell'intervento è duplice: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi. L'obiettivo viene perseguito attraverso il mantenimento delle pratiche di pascolamento e della presenza di agricoltori.
2. L'intervento, attraverso un contributo annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), classificata come prato o pascolo non avvicendato, compensa le perdite di reddito e i minor ricavi sostenuti dalle aziende agricole che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento, per un periodo minimo di cinque anni, e ad effettuare la pratica del pascolamento con l'obbligo di un carico di animali per ettaro che rientri nell'intervallo $> 0,2 < a 1,6$ UBA/ha.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

1. Il presente bando attuativo regola l'applicazione dell'intervento SRA08–*Gestione di prati e pascoli non avvicendati* del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSNP 2023-2027))con riferimento al Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Molise (di seguito CDPR-Molise 2023/27) relativamente alla presentazione delle domande per l'annualità 2023. Sono regolamentate congiuntamente entrambe le azioni 8.2 e 8.3.
2. Risulta essenziale contribuire al presidio della biodiversità dei pascoli attraverso pratiche di pascolamento con carichi di bestiame sostenibili.
3. Il contributo previsto serve a compensare gli svantaggi che l'adozione volontaria di pratiche di pascolamento con carichi maggiormente sostenibili, previsti nel presente intervento, genera sulle condizioni economiche e produttive delle imprese rispetto a quelle ordinarie.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ambito di intervento corrisponde alle aree classificate a prato e pascolo non avvicendato e dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali dell'intera regione Molise.



ARTICOLO 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente bando viene adottato in coerenza, conformità ed attuazione del PSNP 2023/27, del CRPM 23/27 e dei suoi atti delegati e della seguente normativa:
 - Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
 - Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
 - Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del



Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- Delibera della Giunta Regionale del Molise avente per oggetto Regolamento (UE) N. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "Versione 1". Approvazione percorso Comitato di Monitoraggio;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l'articolo 11;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno N.0147385 del 09/03/2023 recante disposizioni circa la “Disciplina del



regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, e in particolare l'articolo 7.

- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, avente per oggetto: *Piano Strategico Nazionale della Pac 2023/2027 - Programmazione degli interventi di Sviluppo Rurale della Regione Molise relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 - Informativa.*
- Istruzioni Operative AGEA n. 35, ORPUM 002459 del 18 aprile 2023 aventi per oggetto “Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Agricoltori, Agricoltore in attività come definito alla sezione 4.1.4 del PSNP 2023/27 (CR01);
2. CR02 - Enti pubblici gestori di Aziende agricole;
3. CR03 – Soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata, gestori delle superfici oggetto di impegno;
4. CR04 - Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione.
5. I beneficiari devono avere un'età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l'età è riferita al rappresentante legale).

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'intervento si applica nelle aree classificate come prati e pascoli non avvicendati e pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali, dei comuni della regione Molise.
2. Assoggettare agli impegni previsti per gli interventi 8.2 e 8.3 una superficie minima di 1 ha.



3. Si elencano tassativamente i requisiti di ammissibilità che devono essere tutti quanti posseduti alla data di rilascio della domanda:
 - a) condurre superfici agricole ricomprese nella classificazione richiamata al punto 1 precedente;
 - b) rispettare quanto previsto all'articolo 4, comma 2 del regolamento 2021/2015 che definisce quale attività agricola:
 - i. la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - ii. il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.
 - c) non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda (corrispondente alla data del rilascio informatico sul portale AGEA). In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante;
 - d) avere una Produttività Standard pari ad almeno 5.000 euro, desumibile dal fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda.
4. La mancanza di un solo requisito determina l'esclusione della domanda.
5. Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: tutte le superfici non classificate come prati e pascoli non avvicendati e/o come pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
6. I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento ovvero dal 15 maggio 2023 al 14 maggio 2028), pena la decadenza della domanda.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI

1. IM1- mantenere il numero di ettari oggetto di impegno con la domanda iniziale per tutta la durata dell'impegno.
2. IM 2 – effettuare la pratica del pascolamento all'interno di un intervallo di carico pari a $0,2 < UBA/ha < 1,6$.
3. IM 3 - non utilizzare diserbanti e prodotti fitosanitari o fertilizzanti diversi da quelli ammessi dall'agricoltura biologica



4. Impegno alla pratica di pascolamento, nel caso di richiesta a premio di superfici a prato pascolo non avvicendato o pascolo permanente incluse le pratiche locali tradizionali. Il carico di bestiame deve essere calcolato sulle sole superfici richieste a premio e deve rientrare nell'intervallo $> 0,2 < 1,6$ UBA/ha, sulla base delle seguenti condizioni:
- a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
 - b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro. Il rapporto UBA per ettaro, è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo (certificati di monticazione). Le tipologie di animali che rientrano nei calcoli relativi al carico UBA/ettaro per i prati permanenti sono solamente i bovini, gli ovi-caprini, gli equidi ed i suini solamente se tenuti allo stato brado.
5. Rispettare, su tutta la SAU dell'azienda agricola, gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al regolamento 2021/2015 ed al Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*".
6. Le particelle inserite nelle domande collegate a codice non a premio non saranno pagate. Il beneficiario all'atto del rilascio della domanda certifica i codici abbinati alle proprie particelle che derivano dai dati dichiarati nel fascicolo aziendale. Tale condizione non può essere modificata. Saranno pagate solamente le superfici classificate a prato e pascolo non avvicendato abbinata al codice premio base.

ARTICOLO 8 – ALTRI OBBLIGHI E COMPATIBILITÀ

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:



- O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
 - O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13 Regolamento (UE) 2021/2115);
 - O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale.
2. L'intervento SRA 08 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con l'intervento SRB01 -Sostegno zone con svantaggi naturali montagna. Inoltre è compatibile con gli interventi SRA01 - Produzione integrata, SRA 14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità, SRA 29 - agricoltura biologica.
 3. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dall'eco-schema 1 (pascolamento) del PSP 2023-2027 posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali classificate come prati e pascoli non avvicendati e pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.
2. Il premio base è pari a 200 euro/ettaro anno e si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta ad impegno. Il carico di bestiame deve essere compreso nell'intervallo $> 0,2 < 1,6$ UBA/ha.

È applicata una regressione dei pagamenti secondo la regola seguente:

1. calcolare l'importo complessivo;
 2. pagare il 100% del sostegno fino a 30.000,00 Euro incluso;
 3. se l'importo del sostegno supera i 30.001 euro pagare il 90% della differenza tra importo del sostegno e 30.000,00 Euro;
 4. se l'importo del sostegno complessivo supera i 75.001,00, pagare il 70% della differenza tra importo del sostegno e 75.000,00 Euro.
3. Per aziende zootecniche si intendono le aziende che dichiarano in domanda una consistenza zootecnica e/o che per le quali risultano allevamenti attivi in BDN alla data di rilascio della domanda. La verifica ai fini del calcolo del carico di bestiame non



fa riferimento alle specie possedute dall'azienda per autoconsumo cioè le specie la cui consistenza è \leq ai seguenti valori: - BOVINI: 2 UBA; BUFALINI: 2 UBA; SUINI: 1,5 UBA; OVINI: 1,5 UBA; CAPRINI: 1,5 UBA; CAVALLI: 3 UBA; ASINI: 3 UBA. Il totale delle UBA possedute per autoconsumo non deve superare le 5 UBA complessive, nel qual caso NON si tratta di autoconsumo.

4. È fissato un valore minimo di 750 euro quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda risulterebbe maggiore del beneficio concesso.

ARTICOLO 10 – CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Molise per l'intervento SRA08 non prevede l'applicazione dei criteri di selezione.

ARTICOLO 11 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA08 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da allegato 1 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027- Regione Molise - approvato con DGR 57 del 08 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, ad € 14.000.000,00 (euro quattordici milioni). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande, annualità 2023, da assegnare all'intervento SRA08 "Gestione prati e pascoli non avvicendati", azioni 02 e 03, è pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni).
2. Laddove il valore dei premi richiesti dovesse superare la dotazione finanziaria del bando, si procederà ad una riduzione lineare del premio per tutti gli ammessi pro-quota. La regione si riserva anche la possibilità di aumentare la dotazione su riportata.

ARTICOLO 12 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nell'Istruzione Operativa che saranno fornite da AGEA. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.



2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0147385 del 09/03/2023, le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **15 MAGGIO 2023, fatte salve ulteriori disposizioni del MASAF/AGEA**, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il “fascicolo unico aziendale” presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e rispettate le condizioni previste dal bando. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande a valere sullo stesso intervento. La domanda può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.
3. I soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 6 non possono rilasciare domanda. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande ed a conseguenze future che le stesse possono causare che sono da attribuirsi esclusivamente a chi ha effettuato il rilascio della domanda.
4. In caso di modifica con decreto ministeriale della data di presentazione della domanda la stessa si ritiene, nel presente bando, integralmente recepita senza ulteriore disposizione.
5. Le domande che presenteranno anomalie non correggibili entro termini congrui da permettere il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal regolamento omnibus o anche non sanabili saranno rese non ammissibili ed archiviate.
6. Con il rilascio della domanda il beneficiario accetta tutti gli impegni e le condizioni previste dal presente bando e certifica le informazioni riportate in domanda rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa verso la regione in relazione ad errori o altre condizioni che determinano il mancato pagamento totale o parziale della stessa.

ARTICOLO 13 – ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando o manuale con acquisizione e verifica della documentazione da parte della Regione e



restituzione degli esiti ad AGEA. In particolare, i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e fotointerpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

2. La presentazione delle domande dovrà avvenire modalità conformemente alle disposizioni fornite dall’Organismo Pagatore AGEA

Responsabile del Procedimento

3. Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie di competenza regionale per l’intervento SRA08 è il direttore pro tempore responsabile del Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità*;
4. Il pagamento dell’aiuto, senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
5. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione solo per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande

6. Al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.
7. Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:
 - la domanda debitamente sottoscritta;
 - i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

8. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all’art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l’azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;



- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
9. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile dell'intervento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

Trasferimento di Azienda

10. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
11. Come previsto all'art. 3 comma 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per il quale *Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione*, se la domanda è presentata dal cedente, il pagamento sarà erogato al cessionario a condizione che:
- a) Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
 - b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
 - c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
 - d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.
12. Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

Pagamento dell'aiuto



13. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2021/2016, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 44 comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/2016), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso. Il saldo deve avvenire entro il 30 giugno 2024.

Riduzioni ed esclusioni

14. In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti SRA08 del PSNP 2023/27, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, ed al regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2022/1173.
15. In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

16. Per le domande afferenti la sottomisura oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173 che precisa che le domande possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
17. Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:
- a) problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
 - b) conto corrente errato;
 - c) errori di "rovescino" nei numeri;
 - d) data di inizio e/o di fine impegno errati;
 - e) informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;



- f) supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
 - g) utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
 - h) informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
 - i) particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
 - j) spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.
18. Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.
19. A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
 - descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
 - eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
20. Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.
21. Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.
22. La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.
23. Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:



- a) gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
- b) gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
- c) la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- d) la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

- 25 Per quanto attiene l'intervento SRA08 del PSNP 2023/27, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.
- 26 Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali

- 27 I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003, da ultimo modificato dal decreto legislativo 101/2018 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- 28 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.